



COMUNE DI LUNI
PROVINCIA DELLA SPEZIA

STATUTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 17 Dicembre 2018

Indice

Premessa

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Autonomia Statutaria;
- Art. 2 Finalità;
- Art. 3 Territorio e sede comunale;
- Art. 4 Stemma e Gonfalone;
- Art. 5 Consulta comunale giovanile;
- Art. 6 Programma e cooperazione;

TITOLO II – ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Art. 7 Organi;
- Art. 8 Deliberazioni degli organi collegiali;
- Art. 9 Consiglio Comunale;
- Art. 10 Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 11 Sessioni e convocazione;
- Art. 12 Linee programmatiche del mandato;
- Art. 13 Commissioni consiliari;
- Art. 14 Consiglieri Comunali;
- Art. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri;
- Art. 16 Gruppi Consiliari;
- Art. 17 Giunta;
- Art. 18 Composizione;
- Art. 19 Nomina;
- Art. 20 Funzionamento;
- Art. 21 Competenze;
- Art. 22 Sindaco;
- Art. 23 Attribuzioni di amministrazione e competenza statale
- Art. 24 Attribuzioni di vigilanza;
- Art. 25 Vicesindaco;
- Art. 26 Mozione di sfiducia;
- Art. 27 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco;

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 28 Partecipazione popolare;
- Art. 29 Associazionismo;

- Art. 30 Diritti delle Associazioni;
- Art. 31 Contributi alle Associazioni;
- Art. 32 Volontariato;
- Art. 33 Consultazioni;
- Art. 34 Istanze;
- Art. 35 Petizioni;
- Art. 36 Proposte per l'adozione di atti amministrativi;
- Art. 37 Referendum consultivo;

TITOLO IV – UFFICI E PERSONALE

- Art. 38 Principi strutturali e organizzativi;
- Art. 39 Segretario Comunale;
- Art. 40 Vice Segretario Comunale;
- Art. 41 Revisore dei conti;
- Art. 42 Tesoreria;
- Art. 43 Il sistema dei controlli interni;
- Art. 44 Incarichi a contratto;

TITOLO V – DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 45 Entrata in vigore delle Statuto;

PREMESSA

Il Comune, al centro della Lunigiana storica corrispondente al territorio che appartenne all'antica città e Diocesi di Luni, fondata dai Romani nel 177 a.C., è orgoglioso custode della sua eredità culturale e religiosa documentata dalla storia e dalle vestigia dell'area archeologica. Nello stesso tempo il Comune di Luni afferma la sua continuità con “*il Comune di Ortonovo*” l'organismo territoriale nato nel 1806 come risultato dell'unione delle comunità di Ortonovo e Nicola, sorte dopo la decadenza dell'antica Città.

Persegue ogni iniziativa finalizzata alla ricostituzione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale e del tessuto territoriale lunense ed apuano.

Ribadisce l'impegno ad una politica di integrazione volta all'accoglienza, alla coesione sociale ed alla valorizzazione delle diversità culturali etniche e religiose, nel rispetto dei valori fondanti della nostra cultura e delle nostre tradizioni sanciti dagli usi, dalle leggi e dalla Costituzione.

Il Comune di Luni rivendica inoltre le sue radici repubblicane, che traggono origine dalla Resistenza e dalla lotta partigiana al nazifascismo e che sono attestate dalla netta vittoria della Repubblica nel Referendum istituzionale del 2 giugno 1946.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autonomia Statutaria

Il Comune di LUNI

1. è Ente autonomo locale e rappresenta la comunità di LUNI nei rapporti con lo STATO, con la Regione LIGURIA, con la Provincia della SPEZIA e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
2. è partecipe della più ampia realtà italiana ed è aperto alla dimensione europea, ispira la propria azione ai valori di libertà, fratellanza e riafferma con il presente Statuto le sue tradizioni democratiche ed antifasciste;
3. è ente democratico che crede nei principi della pace, della solidarietà e della sussidiarietà, tutela gli interessi della propria comunità e ne cura lo sviluppo, garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica comunale;
4. si riconosce in un sistema statale di tipo unitario e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli Enti Locali;
5. valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità;
6. ha potestà normativa, che esercita secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Luni ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui, con il conseguente rispetto delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche. Impegnarsi per il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - b) ripudiare la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovere la cultura della pace e del rispetto dei diritti umani, assumendo direttamente tutte quelle iniziative che ne favoriscono la diffusione ed un maggior radicamento nella

società. All'interno del territorio del Comune di Luni non è consentito, per quanto attiene alle competenze dell'ente in materia, lo stazionamento od il transito di ordigni bellici e nucleari e di scorie radioattive;

c) valorizzare, difendere e tutelare il proprio patrimonio archeologico, monumentale, artistico ed archivistico, per garantirne alla cittadinanza il diritto alla fruizione. Partecipare alla realizzazione di accordi, in particolare con gli altri Enti Locali della Val di Magra, caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali. Favorire la ricerca storica delle radici della cultura e delle tradizioni della comunità, per mezzo di iniziative che si richiamino espressamente alla tradizione storica locale e alla tradizione cristiana nell'ambito della natura laica delle istituzioni;

d) garantire l'equilibrato assetto del territorio e concorrere, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento e di ogni altro negativo impatto sull'ambiente, assicurando, attraverso un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le esigenze delle persone di oggi e delle generazioni future. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica comunale; adotta inoltre tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e delle acque. Allo stesso tempo si adopera per rendere possibile l'aumento della consapevolezza della centralità ambientale nella cittadinanza, trasformandola in responsabilità collettiva;

e) tutelare attivamente la salute ed il benessere fisico e psichico dei cittadini, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato. A questo fine il Comune favorisce e promuove tutte le forme di solidarietà e di reciproco sostegno fra le persone ed i ceti sociali, valorizzando ogni forma possibile di associazionismo e di collaborazione favorendo altresì l'integrazione dei servizi socio-sanitari locali;

f) sviluppare le più ampie iniziative dirette a sostenere le attività di assistenza, integrazione sociale e di salvaguardia dei diritti delle persone svantaggiate anche nell'organizzazione dei propri servizi. Il Comune si adopera a che i portatori di handicap siano adeguatamente assistiti e coinvolti in iniziative ricreative, sociali e culturali; si impegna inoltre in favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche;

g) sostenere le attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;

h) promuovere la partecipazione diretta, attraverso varie forme, degli anziani alla vita collettiva, al fine di aiutare l'ente pubblico ad estendere e qualificare l'azione nei loro confronti. Il Comune, infatti, considera gli anziani come prezioso patrimonio di sapienza, di conoscenza e di esperienza, da utilizzare per il miglioramento complessivo della qualità della vita;

i) incentivare la funzione sociale dell'iniziativa economica, anche per mezzo del sostegno morale, economico ed amministrativo a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

j) sviluppare un'ampia rete di servizi sociali anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, per il sostegno della famiglia, della maternità, dell'infanzia, degli anziani, dei disabili e degli emarginati. Garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute ed alla vita fin dal suo inizio. Tutelare e valorizzare i diritti dei minori e dei soggetti più deboli della società. Promuovere ogni utile iniziativa per la crescita civile,

culturale e morale dei giovani. Realizzare le condizioni per estendere il diritto allo studio ed alla formazione, nonché favorire le attività sportive e ricreative;

k) garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, favorendo l'informazione dei cittadini, singoli ed associati, ed assicurando il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, nonché il diritto di iniziativa e proposta relativamente all'attività amministrativa. Consentire, nelle forme previste dallo Statuto, la partecipazione alla vita politica ed amministrativa della popolazione presente sul territorio comunale;

l) incentivare le iniziative, pubbliche e private, volte a favorire l'economia del territorio e ad incrementare l'occupazione. Assicurare e tutelare i diritti dei lavoratori e perseguire l'effettiva attuazione del principio di pari opportunità nella comunità locale, con particolare attenzione alla condizione femminile. Favorire il diritto alla casa;

m) contrastare la coltivazione e la sperimentazione sul proprio territorio di nuove varietà di vegetali o allevamenti di animali creati in laboratorio con manipolazione genetica, ai fini di profitto economico. Sostenere l'incremento e la diffusione di produzioni alimentari biologiche e di un modello di agricoltura fondato sul massimo rispetto dell'ambiente e sulla valorizzazione delle produzioni locali pregiate e tradizionali.

Art. 3 – Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per **13,5 Kmq**, confina con i Comuni di Castelnuovo Magra, Sarzana, Carrara e Fosdinovo.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in loc. Casano, Via Castagno 61.
3. Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 4 – Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di **LUNI**.
2. Lo Stemma ed il Gonfalone del Comune sono come descritti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 3 Marzo 1998.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento.
4. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello Stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5 – Consulta comunale giovanile

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva, può

promuovere la Consulta comunale giovanile.

2. La Consulta comunale giovanile ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento della Consulta comunale giovanile sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6 – Programma e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso lo strumento della programmazione secondo i principi della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia della Spezia e con la Regione Liguria.

TITOLO II – ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 7 – Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale e' organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
3. La Giunta collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; svolge inoltre attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente. Esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

Art. 8 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione è svolta dai Responsabili degli uffici; la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando sussistono motivi di incompatibilità: in tal caso è sostituito dal vice segretario o, in via temporanea, da un componente del Consiglio nominato dal Presidente. Viene sostituito nello stesso modo quando sia improvvisamente impedito a partecipare alla seduta oppure, durante la seduta, non possa proseguire per causa sopravvenuta.
4. I verbali delle sedute sono redatti in formato dematerializzato digitale e consultabili nel sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 9 – Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta amministrazione della cosa pubblica.
5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 10 – Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 39, 1° comma. del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, può eleggere nel suo seno, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in carica, il Presidente; la votazione avviene a scrutinio segreto. Qualora la prima votazione dia esito negativo il Presidente viene eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. In assenza del Presidente, la presidenza del Consiglio sarà esercitata nel seguente ordine; Sindaco, Vice Sindaco se di estrazione consiliare, Consigliere più anziano di età; analogo ordine sarà tenuto nel caso non sia nominato il Presidente.
3. Il Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede, stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute, ne provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
4. Esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi.
5. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 11 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o in sessione urgente.
2. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria nei casi previsti dalla legge, sono altresì convocate in sessione ordinaria le sedute nelle quali vengono iscritte le seguenti proposte di deliberazioni:
 - approvazione delle linee programmatiche del mandato;
 - bilancio di previsione;
 - ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio;
 - assestamento di bilancio;
 - rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno tre giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle urgenti almeno 24 ore prima.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri (arrotondati per difetto). In quest'ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché finalizzati all'assunzione di determinazioni di competenza dell'organo consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da notificarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune oppure tramite posta elettronica certificata (PEC).
6. È fatta salva la possibilità da parte del consigliere di richiedere che la comunicazione avvenga tramite posta elettronica ordinaria.
7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattare è affisso all'albo pretorio e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere a disposizione dei Consiglieri comunali, nella apposita Area Riservata del sito web comunale, al momento della convocazione della seduta del Consiglio Comunale, sia esso ordinario o urgente.
10. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
11. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti (incluso il Sindaco) in prima convocazione ed 1/3 dei componenti (escluso il Sindaco) in seconda convocazione.

Art. 12 – Linee programmatiche del mandato

1. Entro 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento del

Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, di regola nella seduta consiliare dedicata al conto consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei relativi Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 13 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali, con compiti di indirizzo, di iniziativa politico/amministrativa, di controllo e di garanzia, conoscitiva e/o di indagine e di inchiesta. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale garantendo la presenza di tutti i gruppi consiliari.
2. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo, di garanzia, conoscitiva e/o di indagine e di inchiesta, la Presidenza è attribuita ad un Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio.

Art. 14 – Consiglieri comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni, e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie o alle sessioni urgenti per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, anche su segnalazione di un qualsiasi elettore del Comune, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato dalla comunicazione scritta che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio, tenuto adeguatamente conto

delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato, esamina e infine delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 15 – Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere può comunicare annualmente i redditi ed il patrimonio proprio o posseduto dal coniuge, secondo le modalità stabilite dalla Legge.

Art. 16 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale dandone comunicazione al Presidente ed al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non venga esercitata tale facoltà e nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che siano stati candidati a Sindaco o, diversamente, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. Ciascun Consigliere può, in ogni momento, chiedere di essere iscritto ad un gruppo consiliare già presente in Consiglio Comunale o costituire un nuovo gruppo, purché corrispondente ad una lista che si è presentata alle ultime elezioni per il Parlamento Nazionale e risulta tuttora rappresentata in Parlamento. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, un Consigliere che intenda abbandonare il gruppo di appartenenza, può confluire in un unico gruppo misto che deve essere costituito da almeno due Consiglieri.
3. E' istituita presso il Comune di Luni la Conferenza dei Capigruppo. Nel regolamento del Consiglio Comunale sono contenute la disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni.
4. I gruppi consiliari hanno diritto di utilizzare un locale comunale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale presso il quale sono domiciliati i rispettivi Capigruppo, dotato di strumenti idonei a svolgere il loro mandato.

Art. 17 – Giunta

1. La Giunta è l'organo di impulso e di amministrazione del Comune, collabora col Sindaco al governo dell'Ente e impronta la propria attività ai principi di trasparenza, di efficacia e di economicità.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali del Consiglio Comunale ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dallo stesso. In particolare la Giunta esercita le funzioni di

alta amministrazione definendo gli obiettivi e i programmi da attuare nel quadro delle indicazioni consiliari, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 18 - Composizione

1. La Giunta e' composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori previsto dalla legge per la tipologia di questo Comune, di cui uno è nominato dal sindaco alla carica di Vicesindaco. Al Sindaco è attribuita la determinazione del numero complessivo degli Assessori; gli stessi sono scelti, normalmente, tra i Consiglieri. Possono tuttavia essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, fino ad un massimo del 50% del totale, purché dotati dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
2. Agli Assessori è fatto divieto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
3. I componenti della Giunta Comunale titolari di delega in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto, ovvero nella seduta successiva alla nomina nei casi di nomina successiva all'insediamento del Consiglio Comunale.

Art. 19 – Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale, con l'indicazione delle deleghe attribuite, nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio; entro 15 giorni può sostituire gli Assessori dimissionari, oppure ridistribuire le relative deleghe.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al 3° grado.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione del Sindaco in occasione del rinnovo elettorale.

Art. 20 – Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività dei singoli Assessori e, tenuto conto anche degli argomenti da essi proposti, stabilisce l'ordine del

giorno delle riunioni.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite da apposito regolamento.
3. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti l'organo esecutivo (compreso il Sindaco); le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 21 - Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti di tale organo.
3. La Giunta in particolare:
 - a) svolge attività propulsiva in relazione a tutte le decisioni di competenza consiliare;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano assunzione di impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;
 - c) delibera i prelevamenti dal fondo di riserva;
 - d) assume atti di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) determina le aliquote dei tributi locali;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti o persone;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio;
 - j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;
 - k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;

- n) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- o) formula indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, ai quali devono attenersi i funzionari nell'esercizio della competenza alla gestione delle vertenze giudiziali;
- p) adotta il Piano Esecutivo di gestione (PEG);
- q) adotta ogni altro provvedimento di cui sia stabilita la generica attribuzione al Comune e non sia specificamente riservata ad ogni altro organo dell'Ente.

Art. 22 – Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali e sulla esecuzione degli atti, impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Al Sindaco, oltre le competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse al mandato.

Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione e di competenza statale

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. In particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e degli Assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma, sentito il Consiglio Comunale, con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - c) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - d) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili e secondo i criteri e le modalità fissate dalle leggi e dai regolamenti;
 - e) nomina il Messo Comunale;

- f) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 della legge 267/00;
- g) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- h) può conferire ai Consiglieri Comunali deleghe per l'esercizio delle funzioni dallo stesso esercitate in qualità di Ufficiale di Governo e può attribuire loro funzioni istruttorie in materie specifiche che non ha già delegato agli Assessori senza possibilità, per gli stessi, di assumere atti a rilevanza esterna né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

Art. 24 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti, e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o di un funzionario dell'Ente, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, aziende speciali, istituzioni e società per azioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25 – Vicesindaco

Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco con delega generale e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 26 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio escluso il Sindaco.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare al tal fine il Sindaco, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 27 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone elette dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 28 – Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Sono espressione di partecipazione popolare il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo come pure l'incentivazione delle forme associative e di volontariato.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 29 - Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio.
2. A tal fine l'amministrazione registra le Associazioni che operano sul territorio comunale dietro loro richiesta, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio ed una relazione sull'attività svolta.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle Associazioni.

Art. 30 – Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata in merito alle iniziative dell'ente, relativamente al settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.

Art. 31 – Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti e dei movimenti politici, contributi economici da destinarsi allo sviluppo dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 32 - Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune esperisce ogni utile tentativo per far sì che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari

per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda ad apposito regolamento.

Art. 33 - Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione denominate "FORUM dei Cittadini", allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 34 – Istanze

1. Chiunque, singolarmente o in rappresentanza di un'Associazione, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta alle istanze, se ritenute pertinenti e giustificate, deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dalla loro presentazione.
3. Apposito regolamento stabilisce le modalità di discussione in sede consiliare delle istanze pervenute prevedendo la possibilità da parte del Sindaco di scegliere una o più istanze tra quelle pervenute.

Art. 35 – Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni avviene senza previsioni di formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia informativa ai gruppi presenti in Consiglio Comunale. L'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 75 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 persone e riguarda materia di competenza Consiliare, il testo della petizione viene posto in discussione in Consiglio Comunale da convocarsi entro 30 giorni.

Art. 36 – Proposte per l'adozione di atti amministrativi

1. Qualora un numero di elettori residenti del comune non inferiore a 200 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 60 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e può adottare gli atti di sua competenza in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Gli atti di cui al comma precedente sono pubblicati negli appositi spazi e sono comunicati formalmente ai primi cinque firmatari della proposta.

Art. 37 - Referendum consultivo

1. Il Referendum può essere indetto su proposta dell'Amministrazione Comunale o quando sia richiesto da un numero di elettori residenti non inferiore a Settecentocinquanta.
2. Possono essere sottoposti a referendum materie che siano di competenza locale o esplichino comunque i loro effetti sul territorio comunale. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi e tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando, sullo stesso argomento, è già stato indetto un Referendum nell'ultimo quinquennio.
3. Le consultazioni referendarie non possono inoltre riguardare:
 - a) Lo Statuto Comunale.
 - b) Il Regolamento del Consiglio Comunale.
 - c) Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
 - d) Gli atti relativi alla tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
 - e) Gli atti relativi al personale del Comune.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli riguardanti le materie elencate ai precedenti commi 2 e 3.
6. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le condizioni di ammissibilità, le modalità di raccolta firme, i tempi ed i modi dello svolgimento delle consultazioni, i requisiti per la loro validità e la proclamazione del risultato.
7. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati.

TITOLO IV – UFFICI E PERSONALE

Art. 38 – Principi strutturali e organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) separazione di competenze fra potere politico (indirizzo e controllo) e burocratico (gestione amministrativa);
 - b) organizzazione del lavoro, dei progetti obiettivi e dei programmi;
 - c) analisi delle produttività, efficacia ed economicità e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - d) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
2. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici; in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa in cui è suddiviso l'Ente ed i rapporti reciproci tra uffici e servizi nonché la possibilità di conferire incarichi di alta specializzazione e di avvalersi di collaborazioni esterne.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 39 – Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Le funzioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 40 – Vice Segretario Comunale

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e del personale può prevedere l'attribuzione, da

parte del Sindaco, delle funzioni di Vice Segretario Comunale ad uno dei Funzionari apicali dell'Ente che possiede i titoli di studio necessari per accedere al concorso per l'iscrizione all'albo dei Segretari Comunali.

2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 41 – Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale nomina secondo le leggi vigenti il Revisore dei Conti la cui durata, funzioni e attribuzioni sono, altresì, stabilite per Legge.
2. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché la partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto della normativa vigente.

Art. 42 – Tesoreria

1. Il Comune, per le operazioni legate alla gestione finanziaria ed in particolare per le riscossioni delle entrate e per il pagamento delle spese, ha un servizio di tesoreria da affidare a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 43 – Il sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni è disciplinato dalla Legge in vigore e dai relativi regolamenti comunali di attuazione.

Art. 44 – Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato nel rispetto delle vigenti normative in materia.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati tali contratti nel rispetto delle vigenti normative in materia.

TITOLO V – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 45 – Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi,

pubblicato nel Bollettino della Regione Liguria ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.